

Bruxelles, 6 maggio 2015
(OR. en)

8201/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0334 (COD)**

**CODEC 572
STIS 11
TEXT 7
WTO 90
PE 80**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 27 al 30 aprile 2015)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore, Bernd LANGE (S&D, DE), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione che propone di accogliere la proposta della Commissione. La proposta corrisponde all'accordo trovato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati emendamenti per la plenaria.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 29 aprile 2015, la plenaria ha adottato la posizione del Parlamento in prima lettura, accogliendo la proposta della Commissione.

La posizione del Parlamento europeo, quale riportata nell'allegato della presente nota, rispecchia quanto precedentemente concordato tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0707),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 marzo 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0026/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0334

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

² Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio³ è entrato in vigore il 9 novembre 1993 ed è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 1993.
- (2) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Di conseguenza, la Repubblica di Serbia è rimasto l'ultimo paese con il quale l'Unione europea aveva un accordo bilaterale sul commercio di prodotti tessili.
- (3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra⁴, entrato in vigore il 1° settembre 2013.
- (4) Il 1° febbraio 2010 è entrato in vigore l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra⁵. Da allora il regolamento (CEE) n. 3030/93 non si applica più alle importazioni dalla Serbia.

³ Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1).

⁴ GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

⁵ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

- (5) Il periodo di validità del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio⁶ è scaduto l'11 dicembre 2013 ed è pertanto venuta meno la possibilità di imporre misure di salvaguardia attraverso tale meccanismo.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁶ Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).